

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02429/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2429 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paola Gravante, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Commissione Giudicatrice, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Claudia De Caris, Carla Chiantese, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: del Decreto prot. m_pi. AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001918 del 07/12/2022, del

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gravante Paola il 1/6/2023:

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti, già impugnati con il ricorso introduttivo:

a) il Decreto prot. m_pi. AOODRLA. REGISTRO DECRETI. R. 0001918 del 07/12/2022, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- di dover scrutinare le doglianze di cui al ricorso in epigrafe, come integrate dai motivi aggiunti, in sede di merito, la cui udienza può essere fissata celermente al 5 dicembre 2023, così determinandosi il venir meno del periculum in mora, anche considerando che la posizione giuridica della ricorrente è ripristinabile ex post;
- che sia indispensabile una relazione dell'amministrazione che (i) prenda posizione specificamente sulle deduzioni della ricorrente con riguardo a ciascuno dei candidati utilmente in graduatoria dalla stessa contestati, (ii) ricostruendo altresì quali siano le posizioni degli altri candidati che la stessa deve sopravanzare in graduatoria al fine di vincere la "prova di resistenza", (iii) indicando inoltre eventuali posti vacanti in cui potrebbe essere inserita la ricorrente;
- la predetta relazione è da produrre entro il termine utile per il deposito dei

documenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., e di cui si terrà conto anche ai fini della regolazione delle spese oltre che ex art. 64 c.p.a.;

- di dover disporre, con riguardo ai motivi aggiunti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è risultata collocata in posizione non utile l'odierna ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultima mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Le spese della presente fase vanno poste a carico dell'amministrazione vista la parziale elusione della istruttoria disposta con la precedente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e per l'effetto:

- a) dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2023.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500, oltre accessori di legge, con distrazione;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 3225/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 23 giugno 2023, sul ricorso R.G. n. 2429/2023.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta